

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	781
Disegni di legge (Discussione e non approvazione):	
Modifica all'articolo 3 del Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, per il Corpo degli agenti di custodia. (2239) .	781
PRESIDENTE	781, 782
LECCISO, <i>Relatore</i>	781
AMATUCCI	782
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . .	782
Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, a titolo di premio di coltivazione. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (2406)	783
PRESIDENTE	783, 784, 786
LECCISO, <i>Relatore</i>	783, 784
AMATUCCI	783, 784
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	783, 784
CAPALOZZA	783, 786
CONCETTI	783
BORIONI	784
BRUNO	784
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	787

La seduta comincia alle 9,25.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Breganze, Coccia, Mussini e Perrone Capano.

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 3 del Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, per il Corpo degli agenti di custodia. (2239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 3 del Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, per il Corpo degli agenti di custodia.

Avverto che la I Commissione permanente (Interni) ha deliberato di esprimere parere favorevole a questo disegno di legge.

Prego pertanto il relatore, onorevole Lecciso, di svolgere la sua relazione.

LECCISO, *Relatore*. Col presente provvedimento si propone una modifica all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937 recante il « Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1952

L'articolo 3, nel testo originale del regio decreto, reca:

« È costituita presso il Ministero, per le funzioni indicate nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale di custodia composta:

1°) di un magistrato designato dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Presidente;

2°) del capo dell'ufficio per gli agenti di custodia, o di chi ne fa le veci;

3°) di un direttore superiore degli istituti di prevenzione e pena. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere ».

Alla commissione di cui all'articolo sono demandate varie funzioni: essa esamina le domande di ammissione agli esami per sotto capoguardia e i relativi documenti; esamina le prove scritte per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di sottocapoguardia; riconosce la regolarità degli esami scritti e orali, questi ultimi da farsi innanzi alla stessa commissione, forma la graduatoria a seconda della votazione riportata; provvede sulle domande di ammissione agli esami per capo guardia; riconosce la regolarità degli esami, forma la graduatoria degli idonei agli esami di concorso per capoguardia; nel primo semestre di ogni anno sottopone a scrutinio un numero di agenti sufficiente per le promozioni di classe e per la promozione a guardia scelta: emette parere sulla sospensione della promozione per fatti sopraggiunti dopo l'esame e lo scrutinio; emette parere per la dispensa dal servizio degli agenti per incapacità o inettitudine al servizio, poco rendimento, gravi incompatibilità o altre cause che rendano incompatibile la permanenza nel corpo; emette il parere sugli agenti dispensati dal servizio per motivi non disciplinari; emette parere sulla espulsione dal corpo, che viene disposta dal Ministero; emette parere, se richiesta, sulle deliberazioni della commissione locale e su quelle della commissione distrettuale concernenti punizioni; provvede sulle domande di revisione delle classifiche e può modificare anche le classifiche medesime.

Quali sono le modifiche che si vorrebbero apportare al regolamento? Al primo alinea, invece di dire che la Commissione è composta di un magistrato designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Presidente, si dice che è composta di un magistrato d'appello, presidente, senza indicare l'organo che lo nomina. È soltanto una modifica di forma. Al secondo alinea, invece di dire che è composta dal capo del-

l'ufficio degli agenti di custodia o da chi ne fa le veci, si pone, anche qui con semplice modificazione di forma, la seguente dizione: « dal direttore dell'ufficio II della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, capo del personale di custodia, o di chi ne fa le veci ».

La modifica sostanziale è, invece, all'articolo 4, dove si vorrebbe introdurre come componente della commissione l'ufficiale più elevato in grado del corpo degli agenti di custodia o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale da lui delegato.

La modifica è giustificata nella relazione che accompagna il disegno di legge dal fatto della militarizzazione del corpo, che ha avuto luogo con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

La Commissione giudicherà se l'inserimento dell'ufficiale più elevato in grado sia necessario o meno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Io esprimo la mia perplessità sull'accoglimento di questo disegno di legge, perché, come già chiaramente ha fatto comprendere il relatore, l'unica modifica sostanziale conseguirebbe alla militarizzazione del corpo degli agenti di custodia. Io mi permetto di fare rilevare che lo stesso decreto che dispose la militarizzazione degli agenti di custodia, militarizzò anche il corpo degli agenti di pubblica sicurezza, estendendo ai medesimi tutte le caratteristiche e i requisiti della militarizzazione. Ora, nella commissione per gli agenti di custodia di pubblica sicurezza non ho trovato tra i componenti della commissione l'ufficiale più elevato in grado. Non vedo, perciò, perché si debba fare una eccezione al principio generale solo per gli agenti di custodia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È sembrato opportuno al Ministero tenere conto anche dell'elemento della militarizzazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, che è del seguente tenore:

« L'articolo 3 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, è così modificato:

« La Commissione centrale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, è composta:

1°) da un magistrato d'appello, presidente;

2°) dal direttore dell'Ufficio II della Direzione generale per gli istituti di prevenzione

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1952

e di pena, capo del personale di custodia, o di chi ne fa le veci;

3°) da un direttore superiore per gli istituti di prevenzione e di pena;

4°) dall'ufficiale più elevato in grado del Corpo degli agenti di custodia o, in caso di sua assenza o impedimento, da un ufficiale da lui delegato.

Le funzioni di segretario vengono assunte da un cancelliere.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di suffragi prevale il voto del presidente ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, a titolo di premio di coltivazione. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, a titolo di premio di coltivazione.

Prego il relatore, onorevole Lecciso, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla II Commissione permanente, (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato.

LECCISO, Relatore. Credo che l'onorevole Amatucci desideri fare una osservazione pregiudiziale.

AMATUCCI. In linea pregiudiziale, desidero ricordare che, nella precedente seduta del 6 febbraio corrente, alla quale il Ministro non era presente, in sede di esame della proposta di legge dei senatori Berlinguer ed altri: « Soppressione dell'articolo 16 del codice di procedura penale (961) », su richiesta del relatore onorevole Scalfaro, in considerazione del fatto che altri provvedimenti concernenti analoga materia erano all'ordine del giorno, la Commissione fu, nella maggioranza, d'accordo di non procedere per dettagli alla modifica del codice di procedura penale o del codice penale; di conseguenza, fu adottata la soluzione di procedere alla nomina di un comitato, che prendesse in esame tutte le proposte di legge riguardanti il codice di procedura penale, allo

scopo di giungere ad una soluzione unitaria, senza che ci fossero discordanze con quelle che sono state le impostazioni della riforma del codice di procedura penale, di cui è stato pubblicato il primo volume a cura del Ministero di grazia e giustizia.

Mi pare che anche questa legge rientri nel merito di quella decisione che noi abbiamo adottato mercoledì scorso, di guisa che ne riterrei opportuno il rinvio dell'esame.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Ma questo disegno di legge rientra nella procedura civile, non nella procedura penale.

AMATUCCI. Siccome venne adottato questo criterio per il codice di procedura penale, mi pare che lo stesso potrebbe essere adottato per la eventuale riforma di disposizioni di procedura civile.

CAPALOZZA. Non parlo per entrare nel merito della proposta dell'onorevole Amatucci, sulla quale giudicherà la Commissione, ma per ripetere qui, anche in presenza del Ministro, il nostro pieno dissenso dalla procedura seguita l'altro giorno per l'abbinamento dell'esame di una proposta di legge, già approvata dal Senato, con quello di altre proposte di legge che questo ramo del Parlamento dovrà prendere in esame per la prima volta.

PRESIDENTE. Quanto alla proposta avanzata dal collega Amatucci, non mi pare che ci siano altri disegni di legge che riguardino la procedura civile e quindi l'esigenza di procedere ad un coordinamento e ad un esame abbinato dei medesimi.

CONCETTI. C'è la legge in corso sui contratti agrari, che dovrebbe esaurire la materia.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Questa legge non scenderà mai a decidere in merito alla riduzione del 30 per cento sui canoni in cereali a titolo di premio di coltivazione, che è un istituto già scomparso da tempo.

Lo scopo di questo disegno di legge è soltanto quello di far sì che delle piccole questioni non debbano essere portate necessariamente alla cognizione del tribunale anziché a quella della pretura. La Cassazione ha ritenuto che tutte queste questioni siano di competenza delle sezioni specializzate, il che obbliga, anche per piccole controversie, a fare un giudizio in tribunale, anziché quello più economico in pretura. Quindi il disegno di legge ha lo scopo di un alleggerimento dei carichi delle parti.

CONCETTI. Costa meno il giudizio avanti alla sezione speciale.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1952

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. D'altra parte non si tratta neppure di una decisione equitativa, ma di una semplice ripartizione. È inopportuno, quindi, di mantenere queste questioni alla competenza delle sezioni speciali.

AMATUCCI. Non insisto nella mia proposta.

BORIONI. A me sembra che sarebbe utile e particolarmente vantaggioso mantenere la competenza delle sezioni specializzate.

Anzitutto, il giudizio avanti alle sezioni specializzate costa pochissimo, certamente meno che un giudizio avanti al pretore. C'è l'esenzione dal bollo, la possibilità di comparire senza assistenza di avvocato; spesso le organizzazioni sindacali provvedono, perché ne sono autorizzate, all'assistenza; v'è economia, oltre che di spesa, anche di tempo. Infatti l'esperienza ha dimostrato che le sezioni specializzate, per la mentalità degli esperti che integrano il collegio, sono portate a dirimere con le transazioni o con il compromesso del buon senso certi tipi di vertenze, specialmente queste. Queste vertenze, portate alle sezioni specializzate, possono essere risolte speditamente, perché si tratta solo di fare dei conti. Gli esperti dell'organizzazione padronale o dell'organizzazione degli affittuari, sono essi stessi a dire alle rispettive parti se hanno torto o ragione.

Inoltre, bisogna tener presente che, quando si arriva a discutere queste cose, è segno che tra le parti vi sono altri attriti, determinati da un coacervo di questioni.

Allora avverrebbe che per certe questioni si dovrebbe andare in pretura, per altre alle sezioni specializzate. Si verrebbe a creare una molteplicità di giudizi e il povero coltivatore diretto, che ha meno mezzi e meno capacità critica di giudizio, in cuor suo penserebbe che la giustizia si fa sempre più difficile possibile proprio per lui.

Per questi motivi, dato che l'esperienza è a favore del mantenimento delle sezioni specializzate e sarebbe anzi per un completamento organico della loro competenza, io, invece di sfrondare le funzioni e la competenza delle sezioni specializzate, sarei portato ad allargarle in modo armonico, perché esse il più delle volte si sono dimostrate benemerite della pace sociale e al tempo stesso della giustizia.

BRUNO. Se abolissimo le sezioni specializzate, comprenderei tutta questa discussione. Ma se le lasciamo, dobbiamo far sì che esse mantengano tutta la competenza che hanno.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La sezione specializzata è ammissibile in quanto vi sia necessità di competenza tecnica. Ma in queste questioni non c'è necessità di tale competenza, bensì solo di applicare dei principi di diritto e di fare dei conti. Ecco perché il Ministero, sollecitato anche dagli organi competenti, ha creduto di deferire queste vertenze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Non dimentichiamo che le sezioni specializzate sono notevolmente cariche di lavoro e non sarebbe male alleggerirle. Ad ogni modo, per una ragione di armonia giuridica e di impostazione esatta della competenza delle sezioni speciali, io sarei d'avviso che questo disegno di legge possa essere approvato.

BORIONI. La considerazione circa l'economicità del giudizio cade, perché, impugnando, si deve andare perfino dinanzi alla corte d'appello.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se consideriamo che sono giudizi ordinari, in appello si va davanti al tribunale.

BORIONI. No, perché siamo in materia di lavoro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui si tratta di premi di coltivazione per il canone d'affitto in cereali. Non è questione di lavoro, ma di canoni di affitto.

BORIONI. Siamo nel contratto d'affitto a coltivatori diretti. È materia tipica del magistrato del lavoro. Giudice d'appello è la corte d'appello.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche per le sezioni speciali, il giudice d'appello è la corte d'appello.

BORIONI. Ma senza onorari e con esenzione dalle tasse di bollo. Io presento un emendamento, firmato anche dall'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'emendamento, prego il relatore di riferire.

LECCISO, *Relatore*. È necessario premettere quale è lo stato attuale della legislazione in questa materia.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 1° aprile 1947, n. 277, venivano emanati provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici e veniva deferita la decisione a una commissione arbitrale.

Successivamente, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 12 agosto 1947, n. 975, si stabiliva all'articolo 2: « I canoni di affitto in cereali soggetti all'ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, sono computati nella misura del settanta per cento del prezzo pagato ai

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1952

conferenti all'ammasso, considerandosi il restante trenta per cento quale premio di coltivazione al produttore ».

Il secondo comma del medesimo articolo 2 diceva: « Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la commissione arbitrale istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, se ritenga che il canone di affitto in tal modo stabilito risulti sperequato, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto ».

Successivamente, è intervenuta la legge del 18 agosto 1948, n. 1140, che ha riportato il primo comma dell'articolo 2 e ha abrogato il secondo comma. Sicché attualmente rimane ferma la disposizione che il canone di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, è computato in misura del 70 per cento.

Successivamente ancora, la legge 3 agosto 1949, n. 476 e la legge 15 luglio 1950, n. 505, hanno prorogato questa disposizione, aggiungendo: « Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi dalle leggi richiamate ».

Come sono state interpretate queste norme, ai fini della competenza? Vi sono state prima alcune sentenze della Cassazione, in data 25 novembre 1949, n. 2501, in data 25 novembre 1949, n. 2506, in data 21 marzo 1949, n. 614, in data 24 gennaio 1950, n. 195, che hanno affermato spettare la competenza non a queste sezioni specializzate, ma al giudice ordinario.

Finalmente v'è stata la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 7 giugno 1950, n. 1441, Presidente, Pellegrini, relatore, Moscato, pubblico ministero, Eula: « Le sezioni specializzate agrarie, previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, sono competenti a conoscere anche delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento a titolo di premio di coltivazione per l'anno agrario 1947-48 ». In favore di questa decisione è stato ricordato che con la legge 18 agosto 1948, n. 1140, è stata abrogata la disposizione per cui il locatore deve adire la sezione specializzata per far valere il suo diritto a una revisione del canone.

Il disegno di legge in esame ha come presupposto la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite e muove proprio da essa. Cioè competente a decidere è la sezione speciale presso il Tribunale. Lo scopo, dice la relazione al disegno di legge, è quello di svin-

colare dalle materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate il rapporto che ha per oggetto il premio di coltivazione al produttore. Il detto disegno di legge, per questa limitata questione deferirebbe, al magistrato ordinario la risoluzione delle controversie. Si aggiunge nella relazione: le controversie riguardanti il diritto dell'affittuario alla riduzione del 30 per cento del canone a titolo di premio di coltivazione e alla ripetizione delle somme indebitamente pagate non presentano elementi peculiari i quali esigano particolari cognizioni tecniche nell'organo decidente o valutazioni equitative per cui possa comunque apparire giustificata la sottrazione di esse agli organi ordinari di giurisdizione ed alle norme del rito comune.

Al Senato, questo disegno di legge passò senza molte discussioni. Soltanto il senatore Varriale fece una relazione molto succinta. Il Senatore Gramegna però fece osservare che era contrario al disegno di legge per due motivi, ai quali ha accennato testè anche l'onorevole Borioni; cioè una consolidata giurisprudenza delle sezioni specializzate e la considerazione che il procedimento si svolge senza formalità ed è esente da qualunque aggravio fiscale. Dopo di che il disegno di legge venne votato ed approvato nella seduta del 6 dicembre 1951 dalla II Commissione permanente (Giustizia e Autorizzazioni a procedere).

Ora si tratta di vedere se sia opportuno — e qui mi riallaccio al rilievo iniziale fatto dall'onorevole Amatucci — indipendentemente anche dalla decisione presa nell'ultima seduta a proposito della soppressione dell'articolo 16 del codice di procedura penale, di fare delle leggi in varie soluzioni.

V'è da considerare che innanzi alle sezioni specializzate si agisce senza formalità, che non v'è aggravio di sorta per spese, che si può comparire anche senza procuratore o avvocato. Quindi io sono molto perplesso nel dare un parere favorevole a questo disegno di legge.

Non c'è economia di giudizi, nè economia di spese, giacché il giudizio innanzi al pretore costa di più del giudizio innanzi alle sezioni specializzate. Inoltre l'onorevole Borioni ha fatto un altro rilievo: che nell'appello contro la sentenza del pretore si deve andare innanzi alla corte d'appello, se la competenza è del magistrato col rito del lavoro. E a me non pare dubbio che la competenza sia del magistrato col rito del lavoro, in base all'articolo 429 del codice di procedura civile, perché quando si tratta di mezzadria

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1952

o di affittanze a coltivatori diretti, le controversie sono di competenza del magistrato col rito del lavoro.

D'altra parte, non è l'affittuario a un certo momento che adisce il magistrato per chiedere il riconoscimento del premio; credo che sia il locatore che adisce il magistrato per chiedere il 70 per cento o la restituzione; ed è in quella sede che sorgono altre controversie, che sono connesse e che sono di competenza della sezione specializzata. Allora, fino ad un certo momento si dovrebbe andare alla sezione specializzata; da un certo momento in poi si dovrebbe abbandonare questa procedura per andare al magistrato ordinario.

Io non ho un'ottima impressione del funzionamento delle sezioni specializzate. Ma questo sarebbe un problema di più larga portata che dovrebbe essere esaminato *in toto*, per stabilire se le sezioni specializzate debbano essere mantenute o meno. Allo stato attuale, però, non possiamo sottrarre queste piccole controversie alle sezioni specializzate, senza creare un danno maggiore alle parti.

È da tenere anche presente che questa legge avrebbe una limitatissima portata, perchè contiene già due eccezioni: una prima eccezione è che questa disposizione non si applica per le controversie sulla riduzione disposta, per l'annata agraria 1946-47; l'altra eccezione è per le controversie in corso, che rimangono devolute alla competenza delle sezioni specializzate. Quindi, la portata del disegno di legge è limitata alle controversie che possono ancora sorgere per la determinazione di questo premio di coltivazione per l'annata 1949-50. Ora non mi pare che, data la limitata portata della legge, sia opportuno modificare quello che è il sistema attuale, consolidato, delle sezioni specializzate.

Concludo quindi per la reiezione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua lucida relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Capalozza e Borioni così formulato:

« Quando le controversie riguardano la riduzione dei canoni d'affitto, di cui sopra, dovuti da cooperative agricole per fondi concessi in conseguenza di domande rivolte alle commissioni per le terre incolte, la cognizione spetta alla commissione circondariale per le terre incolte competente per territorio ».

CAPALOZZA. Si tratta di un emendamento aggiuntivo. Se non viene approvato l'articolo, anche questo emendamento decade.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Credo che la legge 18 agosto 1948, n. 1140, sia stata fatta evidentemente senza la contemplazione precisa di questa particolare controversia. La suddetta legge del 1948 ha una ragione: è l'adeguamento alla Costituzione. Infatti per adeguarsi alla Costituzione le commissioni mandamentali precedenti sono state sostituite dalle sezioni specializzate dell'autorità giudiziaria, perchè questo è consentito dalla Costituzione. Ora a me sembra che l'emendamento Capalozza-Borioni vada a cozzare contro questa disposizione della Costituzione, perchè attribuisce una competenza in materia di diritto a una commissione speciale. Perciò l'emendamento non potrebbe essere votato perchè è anti-costituzionale.

CAPALOZZA. Non insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Quanto al disegno di legge, io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge consta del seguente articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« La cognizione delle controversie relative alla riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici in cereali o con riferimento al prezzo dei medesimi, prevista dalla legge quale premio di coltivazione al produttore, spetta all'Autorità giudiziaria secondo le norme ordinarie di competenza. »

Questa disposizione non si applica per le controversie sulla riduzione disposta, per l'annata agraria 1946-47, dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975.

Le sezioni specializzate, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nonché le Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni, continueranno a conoscere delle controversie indicate nel primo comma del presente articolo, le quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano pendenti innanzi ad esse ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1952

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifica all'articolo 3 del Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, per il corpo degli agenti di custodia ». (n. 2239).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	12
Voti contrari	14

(La Commissione non approva).

« Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni in

cereali, a titolo di premio di coltivazione ». (n. 2406).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	2
Voti contrari	24

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Arata, Belloni, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Coli, Colitto, Concetti, Corsanego, Diaz Laura, Facchini, Fietta, Fumagalli, La Rocca, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Paolucci, Rocchetti, Scappini, Trulli.

Sono in congedo:

Breganze, Coccia, Mussini e Perrone Capano.

La seduta termina alle 10,45.